



Legge federale sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LCo)

Modifica del 26 settembre 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 2013¹,
decreta:

I

La legge del 18 marzo 2005² sulla consultazione è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

² Si applica alle procedure di consultazione indette dal Consiglio federale, da un dipartimento, dalla Cancelleria federale, da un'unità dell'Amministrazione federale o da una commissione parlamentare.

Art. 3 Oggetto della procedura di consultazione

¹ La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di:

- a. modifiche costituzionali;
- b. progetti di legge ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale;
- c. trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all'articolo 140 capoverso 1 lettera b o 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni;
- d. ordinanze e altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale;
- e. ordinanze e altri progetti che non rientrano nel campo d'applicazione della lettera d ma che riguardano in misura considerevole taluni o tutti i Cantoni o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale.

¹ FF 2013 7619

² RS 172.061

² Una procedura di consultazione può essere indetta anche per progetti che non adempiono nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1.

Art. 3a Rinuncia a una procedura di consultazione

¹ Si può rinunciare a una procedura di consultazione se:

- a. il progetto concerne principalmente l'organizzazione o le procedure di autorità federali o la ripartizione delle competenze tra autorità federali; oppure
- b. non v'è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare poiché è già stata svolta una consultazione sull'oggetto su cui verte il progetto.

² La rinuncia alla procedura di consultazione dev'essere motivata indicando le ragioni oggettive che la giustificano.

Art. 4 cpv. 2 lett. a ed e

² Sono invitati a esprimere il proprio parere:

- a. i governi cantonali;
- e. gli altri ambienti e le commissioni extraparlamentari interessati nel singolo caso.

Art. 5 Indizione

¹ La procedura di consultazione su un progetto dell'Amministrazione federale è indetta:

- a. dal Consiglio federale per i progetti di cui all'articolo 3 capoverso 1;
- b. dal dipartimento competente o dalla Cancelleria federale per i progetti di cui all'articolo 3 capoverso 2;
- c. dall'unità competente dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata, se ha la facoltà di emanare norme di diritto.

² La procedura di consultazione su un progetto dell'Assemblea federale è indetta dalla commissione parlamentare competente.

³ La Cancelleria federale coordina le procedure di consultazione. Ne annuncia pubblicamente l'indizione indicando il termine per rispondere e l'ufficio presso il quale può essere ottenuta la documentazione.

Art. 6 Organizzazione

¹ L'autorità competente per indire la procedura di consultazione la prepara, ne assicura lo svolgimento e ne raccoglie e valuta i risultati. Quando la procedura di consultazione è indetta dal Consiglio federale, questi compiti sono assunti dal dipartimento competente.

² Le commissioni parlamentari possono far capo ai servizi dell'Amministrazione federale per preparare le consultazioni e raccoglierne i risultati.

Art. 7 Forma e termine

¹ La documentazione è messa a disposizione in forma cartacea o in forma elettronica. Il Consiglio federale può prevedere che le procedure di consultazione si svolgano esclusivamente in forma elettronica se sono date le condizioni tecniche necessarie.

² L'autorità competente per lo svolgimento della procedura di consultazione può inoltre invitare gli ambienti interessati a sedute. Queste sono verbalizzate.

³ Il termine per rispondere è di tre mesi almeno. È adeguatamente prolungato se vi sono interferenze con vacanze e giorni festivi, nonché in considerazione del contenuto e del volume del progetto. Il termine minimo è prolungato:

- a. di tre settimane, se la consultazione comprende il periodo dal 15 luglio al 15 agosto;
- b. di due settimane, se la consultazione comprende il periodo tra Natale e Capodanno;
- c. di una settimana, se la consultazione comprende il periodo di Pasqua.

⁴ Se il progetto non può essere ritardato, il termine per rispondere può eccezionalmente essere abbreviato. Le ragioni oggettive che giustificano l'urgenza devono essere comunicate ai destinatari della consultazione.

Art. 8 cpv. 2

² I risultati della consultazione sono riassunti in un rapporto.

Art. 9 cpv. 1

¹ Sono accessibili al pubblico:

- a. la documentazione, nonché tutti i documenti, pareri o perizie citati nel rapporto esplicativo;
- b. scaduto il termine per rispondere, i pareri pervenuti e, se del caso, il verbale delle sedute di cui all'articolo 7 capoverso 2;
- c. il rapporto sui risultati della consultazione (art. 8 cpv. 2), dopo che l'autorità che l'ha indetta ne ha preso atto.

Art. 10

Abrogato

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014

Consiglio nazionale, 26 settembre 2014

Il presidente: Hannes Germann

Il presidente: Ruedi Lustenberger

La segretaria: Martina Buol

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 15 gennaio 2015³.

² La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2016.

11 marzo 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ FF 2014 6249